SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2018.

Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 243-*quinquies* del TUOEL.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.
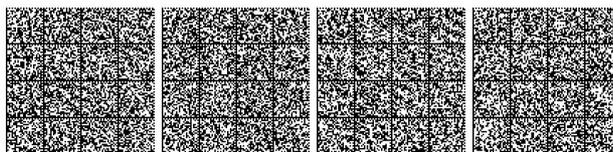
2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

ART. 243-*QUINQUIES* - TUOEL

Codice ente	Ente	Provincia	Abitanti	Importo riparto
4180220641	Lamezia Terme	CZ	70.891	8.932.162,38
4180670140	Brancaleone	RC	3.574	450.318,77
4180670850	Scilla	RC	4.901	617.518,83

18A08469

DECRETO 21 dicembre 2018.

Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;
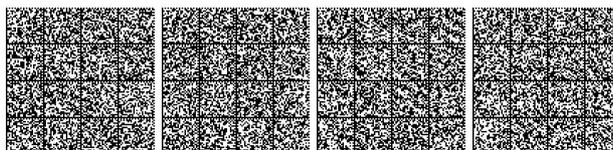
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

Considerata la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;

Considerata l'opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;

Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%;

Assunto altresì che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2.

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 4.

1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TRIA

ALLEGATO

Tabella A

Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

Tabella B

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa corrente Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	1.350,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	1.420,00
Città metropolitane e Province :	
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	150,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	120,00

Tabella C

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa investimenti Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	180,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	150,00
Città metropolitane e Province :	
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	30,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	20,00

18A08468
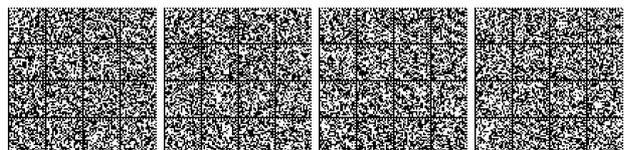
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2018.

Gestione commissariale della «Virgilio Società cooperativa», in Bacoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013: «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Virgilio Società cooperativa» con sede in Bacoli (NA) (codice fiscale 80051200634) conclusa in data in data 8 marzo 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione, conclusa in data 5 dicembre 2017, e che in sede di accertamento concluso in data 8 marzo 2018 le citate irregolarità non risultavano sanate;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive risultavano permanere le seguenti irregolarità: 1. irregolare tenuta del libro delle determinazioni dell'organo amministrativo anche in ordine alla delibere di ammissione e recesso dei soci; 2. assenza di delibera autorizzativa dei lavori di manutenzione effettuati nel condominio; 3. mancata predisposizione e sottoposizione all'assemblea dei soci di un atto ricognitivo sulla situazione dei soci assegnatari e degli eredi assegnatari, dei soci morosi e delle azioni intraprese dal consiglio di amministrazione per regolarizzare tale posizione; 4. omessa trasmissione al Comune di Bacoli della situazione aggiornata della posizione dei soci; 5. mancata conformità dei libri sociali alla vigente normativa in materia di bollatura e vidimazione; 6. irregolare tenuta del libro soci, con riferimento alle quote sottoscritte, versate e restituite, alla posizione dei soci defunti o dimessi; 7. mancato adeguamento della quota sociale da lire a euro; 8. mancata informativa ai soci in ordine ai criteri ed alle condizioni con cui sono stati individuati i professionisti incaricati di collaborare con la cooperativa; 8. mancata informativa ai soci in ordine al contenuto dei verbali ispettivi relativi alla cooperativa nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo n. 220/2002; 9. omessa informativa ai soci in merito: alla costituzione del condominio in luogo della società cooperativa e all'adozione del relativo regolamento; all'attuale situazione con il Comune di Bacoli per la definizione delle problematiche relative al suolo e alle aree comuni; all'attuale situazione dei lavori relativi alle infrastrutture e di tutti i servizi comuni che risultano non ancora ultimati, sebbene la cooperativa risulta aver assegnato gli alloggi già dal 1994; alla situazione inerente lo stato di elaborazione delle quote millesimali da sottoporre all'assemblea dei soci, per consentire la definizione di una proposta per l'assegnazione delle aree di corte esclusiva ed effettuare i relativi conguagli tra i soci;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emersa la sussistenza, all'interno del sodalizio, di un rilevante deficit di democrazia interna, con l'aggravante della non trasparente tenuta delle scritture contabili, in violazione, in particolare, dell'art. 2219 del codice civile;

Preso atto che nelle conclusioni al verbale, gli ispettori affermano che «persiste una situazione di mancanza di chiarezza sia negli atti, sia nella gestione, sia nei rapporti con i soci. Permane, quindi, una situazione che non può essere affrontata dall'attuale gruppo dirigente e del presidente del consiglio di amministrazione (...). Ciò dimostra nei fatti un distacco sostanziale sia all'interno del consiglio di amministrazione sia con la base sociale che è risultata essere, dalle varie audizioni e incontri, del tutto insoddisfatta, preoccupata e frustrata da una direzione verticistica e personalistica dell'ente e non partecipata dell'ente»;

Vista la nota n. 153141 trasmessa via pec in data 7 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 23 maggio 2018 ed acquisita, con i relativi allegati, con i protocolli n. 176568 e n. 176569, con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiedecies del codice civile;

Considerato che con le predette controdeduzioni l'ente si limita a riproporre sostanzialmente le stesse argomentazioni spese in sede di contraddittorio nei confronti dei verbali di ispezione straordinaria già trasmesse alla divisione V, competente in materia di vigilanza, che le aveva esaminate e ritenute non idonee a considerare superate le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ed aveva inoltrato i verbali ispettivi a questo ufficio per la conseguente adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva;
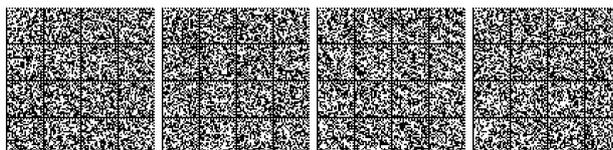
Considerato, altresì, che questo ufficio in sede istruttoria aveva già valutato le risultanze ispettive e le controdeduzioni inviate dalla cooperativa sui verbali di ispezione straordinaria sulla base delle quali aveva avviato il procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale e che la mera riproposizione delle medesime argomentazioni già svolte in sede di contraddittorio su verbali di ispezione straordinaria non risulta suscettibile di far mutare l'orientamento di questo ufficio, in quanto si ritiene permangano nell'ente le criticità sopra rappresentate; con particolare riferimento al deficit di democrazia interna e alla non trasparente tenuta delle scritture contabili;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e garantita la piena partecipazione al procedimento amministrativo alla rappresentante legale dell'ente ed ai soggetti interessati;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Rosa Camarda;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Virgilio Società cooperativa», con sede in Bacoli (NA) (codice fiscale 80051200634), costituita in data 1° febbraio 1973, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (codice fiscale CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 21 dicembre 2018

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

18A08437

DECRETO 21 dicembre 2018.

Gestione commissariale della «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive della revisione ordinaria disposta, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», con sede in Vicchio (FI), dalla Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative, cui la cooperativa risulta aderente;
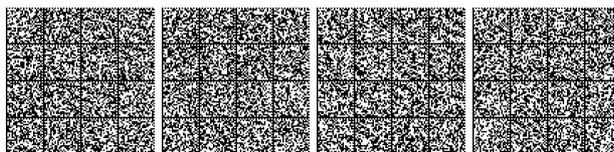
Preso atto che la cooperativa è stata sottoposta a revisione ordinaria e a successivo supplemento di verifica, concluso in data 25 ottobre 2018 con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto altresì che nel corso della suddetta revisione sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, del 22 dicembre 2017, di accertamento definitivo dei fatti avvenuti all'interno della cooperativa e che a seguito di tale deposito la cooperativa è stata sottoposta ad un supplemento di verifica, disposto in data 28 giugno 2018 e concluso con verbale di accertamento del 25 ottobre 2018, a seguito di diffida del 10 agosto 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva concluso il 10 agosto 2018, dal quale si rileva che la cooperativa - diffidata a sanare le irregolarità riscontrate nel termine di quarantacinque giorni - in sede di accertamento di verifica ispettiva, concluso in data 25 ottobre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, evidenziava il permanere di talune gravi irregolarità gestionali e più precisamente: 1. mancata esclusione di tutti i soci coinvolti nel procedimento penale definitivamente concluso in data 22 dicembre 2017 con la sentenza della Corte di cassazione; 2. mancata adozione di iniziative atte ad evitare la commistione strutturale e funzionale tra cooperativa e associazione, risultante da atti negoziali in essere tra i predetti enti; 3. mancata adozione di atti finalizzati ad interrompere ogni collegamento con l'associazione, anche mediante la rimozione di tutte le clausole statutarie e regolamentari riconducibili alle finalità della predetta associazione; 4. mancata interruzione di ogni rapporto associativo, patrimoniale, contrattuale con le persone coinvolte nelle vicende giudiziarie i cui atti compiuti, rilevati dal giudice penale, integrano una violazione delle clausole statutarie; 5. mancata adozione di atti volti ad evitare che persone coinvolte nel processo penale utilizzino in qualunque modo, anche per interposti contratti con l'associazione Il Forteto, gli immobili di proprietà della cooperativa; 6. mancata adozione di atti volti a far ritenere effettivamente esclusi dalla base sociale i soci già receduti o esclusi nonché ad attivare, ad ogni modo, qualsiasi iniziativa per allontanare, sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi veste, dalla base sociale e dai luoghi della cooperativa, le persone coinvolte nel processo penale che abbiano congiuntamente violato le clausole statutarie;

Vista la nota n. 0405516 del 27 novembre 2018 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2018 ed acquisita con il protocollo n. 427119 del 13 dicembre 2018 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, comprensive di undici allegati, in ordine alla citata comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che le citate controdeduzioni non risultano suscettibili di far mutare l'orientamento di questa Autorità di vigilanza, atteso che le stesse non aggiungono nulla di rilevante rispetto alle controdeduzioni già formulate in ordine al verbale ispettivo e già valutate da questa amministrazione, unitamente alle risultanze ispettive, ai fini della suddetta comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del decreto di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato in particolare che, nel termine di quarantacinque giorni imposto dalla diffida e a tutt'oggi, non tutti i soci coinvolti nel procedimento penale definitivamente concluso in data 22 dicembre 2017 con la sentenza della Corte di cassazione sono stati esclusi dalla cooperativa, né gli stessi risultano avere interrotto ogni rapporto associativo, patrimoniale e contrattuale con l'ente;

Considerato, inoltre, che, sia dalle evidenze ispettive che dalle citate controdeduzioni del 12 dicembre 2018, emerge che a tutt'oggi sussiste una commistione tra la cooperativa e l'associazione consistente nelle presenza di atti negoziali tra i predetti enti che evidenziano la mancanza di indipendenza tra gli stessi, circostanza quest'ultima rilevante ai fini del corretto funzionamento della cooperativa, atteso che la stessa non risulta titolare della piena potestà decisionale propria delle società cooperative; infatti, nelle predette controdeduzioni si legge che «sull'immobile concesso in godimento all'associazione Il Forteto, grava un mutuo ipotecario che la cooperativa ha contratto per far fronte al pagamento delle spese processuali derivanti dalla condanna in sede civile emessa nel processo penale deciso dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 dicembre 2017; i canoni di locazione che la cooperativa riscuote dalla locazione di tali immobili sono destinati proprio al pagamento del mutuo ipotecario contratto per tale occorrenza»;

Tenuto conto che la cooperativa non ha provveduto alla modifica dello statuto come richiesto in sede ispettiva, eliminando tutte le clausole statutarie espressive di un collegamento con l'associazione Il Forteto, posto che la mera soppressione della clausola contenuta all'art. 4, lettera *i)* dello statuto («favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa») non risulta aver eliminato le clausole che evidenziano la contiguità funzionale e strutturale tra i due enti ma, anzi, risulta essere stata espunta dallo statuto sociale una clausola che, in un contesto di corretto dipanarsi dei rapporti tra soci, esprime(va) la mutualità tipica di una società cooperativa agricola;

Considerato, infine, che a tutt'oggi, come accertato in sede ispettiva e non confutato nelle controdeduzioni, alcuni soci esclusi dalla cooperativa risultano ancora svolgere attività sociali o, comunque, avere rapporti di fatto con la cooperativa; infatti il revisore nel corso del supplemento di verifica concluso in data 10 agosto 2018 dichiara di aver preso visione di «atti della cooperativa dai quali risulta che soci dimessi sono ancora convocati a partecipare alle assemblee», diffidando la cooperativa «a ritenere esclusi di fatto dalla base sociale soci già receduti o esclusi» e in sede di accertamento ispettivo, concluso in data 25 ottobre 2018, ritenendo tale irregolarità non sanata;
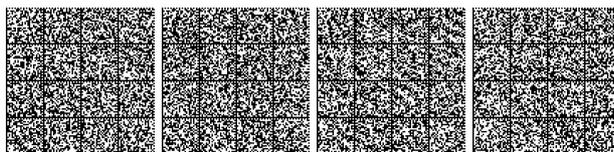
Preso atto che in data 10 dicembre 2018 è pervenuta una lettera, datata 6 dicembre 2018, di alcuni soci della cooperativa Il Forteto dalla quale risulterebbe che nella compagine sociale della medesima cooperativa figurano ancora undici soci che «fanno parte della comunità tanto discussa», di cui quattro soci coinvolti nel processo penale concluso dalla citata sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 2017;

Ritenuto quindi che le risultanze ispettive ed istruttorie evidenziano la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, proposto al termine del supplemento di verifica dall'Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, come da comunicazione telematica in pari data da parte della segreteria del Comitato medesimo;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione, affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario mediante sorteggio nell'ambito di una rosa di professionisti particolarmente qualificati, individuati sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza, come risultanti anche dai relativi curricula acquisiti dalla banca dati in uso al Ministero, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che in data odierna, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, nell'ambito della menzionata rosa di cinque professionisti;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in pari data, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Jacopo Marzetti;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Jacopo Marzetti;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», con sede in Vicchio (FI), codice fiscale 01408150488, costituita in data 2 agosto 1977, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), domiciliato in Roma, via Brofferio, 6, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o alternativamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di legge.

Roma, 21 dicembre 2018

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

18A08438

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 2018.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 563).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed è stata assegnata
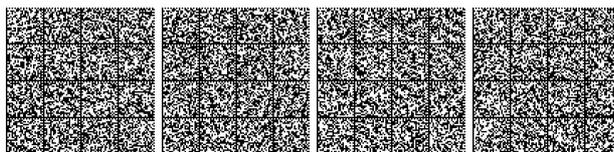
la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019, n. 542 del 7 settembre 2018 e n. 543 del 13 settembre 2018;

Vista la nota del 10 dicembre 2018, con cui il Commissario delegato, ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella città di Genova;

Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella città di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella città di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate fino al 15 gennaio 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 332.892, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato - presidente della Regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A08477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa Comune di Genova - filovia di Genova - Assegnazione risorse residue per la fornitura di treni della metropolitana. (CUP B30H10000010005). (Delibera n. 46/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 5 che prevede che i programmi di interventi di trasporto rapido di massa siano sottoposti al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato, e per la determinazione delle quote delle disponibilità dei contributi di cui al successivo art. 9, mentre non prevede l'approvazione dei singoli progetti da parte di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211 del 1992;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;
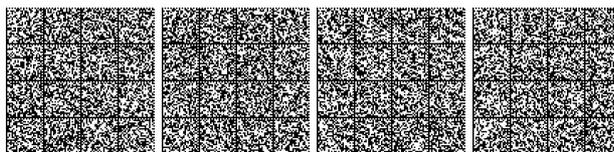
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015», che all'art. 1, comma 228 come modificato dall'art. 1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, prevede che «Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Viste le delibere 20 novembre 1995, n. 175, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 1996, 19 novembre 1998, n. 138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 1999 e 29 novembre 2002, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 2003, con le quali sono stati adottati provvedimenti in merito al programma di intervento relativo alla metropolitana di Genova;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 2001, adottata da questo Comitato in applicazione della citata legge n. 211 del 1992 e successivi rifinanziamenti, con la quale è stato assegnato un contributo di 16.903.634,30 euro (32.730.000.000 lire) per la realizzazione del prolungamento della filovia esistente nel Comune di Genova;

Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 2009, con la quale, nel prendere atto delle rimodulazioni relative all'intervento Metropolitana di Genova, tratte «Brin - Canepari, Principe - Brignole e ulteriori opere»; è stato assegnato il contributo di 27,557 milioni di euro derivante dalla revoca del finanziamento, di pari importo, assegnato con la suddetta delibera n. 99 del 2002, all'intervento della Provincia di Savona denominato «Linea di trasporto elettrificato Savona-Vado»;

Vista la nota n. 9220 del 16 marzo 2018, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento di cui trattasi;

Considerato che in sede di riunione preparatoria alla seduta di questo Comitato del 20 marzo 2018, sono state evidenziate alcune criticità relativamente alla proposta in esame, che hanno portato al rinvio dell'argomento ad una successiva riunione preparatoria del Comitato;

Vista la nota n. 2615 del 21 marzo 2018, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la documentazione inviata, in particolare con la nota del Comune di Genova, prot. n. PG/2018/101699 di pari data, e fornito alcuni chiarimenti;

Vista la nota n. 2215 del 19 aprile 2018 con la quale il Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica ha richiesto ulteriori informazioni da integrare in una nuova relazione per la sottoposizione all'esame di questo Comitato in un successivo CIPE;

Vista la proposta 10 ottobre 2018, n. 33712 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto *ex novo* l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento «Filovia di Genova - Assegnazione risorse residue per la fornitura di treni della metropolitana», trasmettendo la nuova relazione istruttoria richiesta e proponendo l'autorizzazione all'utilizzo per un importo di residui pari a 7.240.535,31 euro;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta comunale di Genova nella seduta del 23 ottobre 2018 (DGC-2018-232), relativa alle «dichiarazioni richieste dal MIT ai fini della devoluzione dei fondi residui derivanti dal finanziamento ex legge n. 211/92 per il prolungamento della linea filoviaria di Genova»;
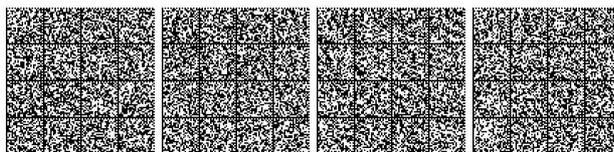
Vista la nota del Comune di Genova, 23 ottobre 2018, prot. n. 368155 con il quale viene trasmessa la delibera di giunta comunale summenzionata e viene segnalato che l'importo ancora da liquidare per la fornitura di treni della metropolitana in questione ammonta a 6.607.949,89 euro;

Vista la nota n. 8405, del 24 ottobre 2018, con la quale il Ministero, a seguito di ulteriori verifiche, ha integrato la documentazione inviata e individuato l'importo da autorizzare in 6.607.949,89 euro, invece dei 7.240.535,31 euro precedentemente indicati;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

1. l'intervento finanziato dalla suddetta delibera n. 76 del 2001, relativo alla filovia di Genova, prevedeva:

1.1. il prolungamento della filovia verso ponente, da S. Benigno a Sampierdarena per 3 km di linea aerea di contatto bifilare, con la realizzazione di due sottostazioni elettriche e con l'acquisto di dieci filoveicoli, (I lotto);

1.2. il prolungamento della filovia verso nord/est, nella Val Bisagno, tratta Brignole-Staglieno e tratta Brignole-Corvetto per 7,8 km di linea aerea di contatto bifilare, con l'acquisto di dieci filoveicoli (II lotto);

2. il I lotto è stato ultimato;

3. il II lotto, non è stato realizzato a causa degli eventi alluvionali e dell'irrisolto rischio idrogeologico in Val Bisagno, area che la filovia avrebbe dovuto servire;

4. il Comune di Genova ha provveduto ad acquistare sette filoveicoli (dei dieci previsti per i due lotti), utilizzando i suddetti filoveicoli sulla sola linea del I lotto già in esercizio;

5. in relazione al II lotto, il Comune, con nota n. 101699 del 21 marzo 2018, ha fatto presente che «sono stati completati i pagamenti connessi ai lavori della linea filoviaria e non risulta necessario richiedere ulteriori risorse statali a copertura dei suddetti lavori; non sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto a valere sulle risorse assegnate alla filovia con la delibera CIPE n. 76/2001», tali asserzioni sono state, peraltro, ribadite dal Comune con nota n. 249067 del 17 luglio 2018 che ha anche evidenziato che «il tratto di Filovia indicato come II lotto non è un intervento previsto a programma»;

6. con delibera adottata in data 23 ottobre 2018, il Comune di Genova ha deliberato che «sono stati completati i pagamenti connessi ai lavori della linea filoviaria e non risulta necessario richiedere ulteriori risorse statali a copertura dei suddetti lavori; non sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto a valere sulle risorse assegnare alla filovia con delibera CIPE n. 76/2001, lotto che risulta definitivamente chiuso; che i sette filoveicoli, acquistati all'interno della fornitura dei dieci previsti in tale lotto, risultano al servizio dell'intera linea esistente e del suo prolungamento a ponente (I lotto); non risulta a questo Comune la necessità, a breve, di ulteriori acquisti di veicoli filoviari; eventuali ulteriori oneri, che risultassero nel corso della fornitura del materiale rotabile per la metropolitana di Genova, saranno interamente a carico di questo Comune»;

7. le risorse finanziarie riguardanti la filovia sono, pertanto, le seguenti:

	I Lotto	II Lotto	Totale	% prevista di contribuzione pubblica
Opere realizzate	Tutte	Acquisto 7 veicoli e rinuncia a 3 veicoli e al completamento		
Costo iniziale (comprensivo di IVA)	12.495.000	18.564.000	31.059.000	54,4%
di cui finanziamento Stato legge n. 211/92 (mutui)	6.800.000	10.103.634	16.903.634	54,4%
Spesa sostenuta post rinuncia II lotto	11.154.485	4.950.680	16.105.165	60%
di cui contributi Stato erogati	6.692.691	2.970.408	9.663.099	60%
di cui contributi Stato residui	107.309	7.133.226	7.240.535	60%

8. i mutui evidenziati nella tabella, avrebbero coperto il 54,4% del costo dell'intervento comprensivo di IVA, tuttavia a seguito di richiesta del Comune, che si avvaleva di un soggetto attuatore a cui la normativa fiscale consentiva la piena recuperabilità dell'IVA, il Ministero ha ridefinito, per la parte di spesa effettivamente realizzata, la percentuale di contribuzione sul costo al netto dell'IVA nella misura del 60% ed erogato i contributi di conseguenza, per un totale di 9.663.099 euro;

9. i contributi residui a seguito della rinuncia ad effettuare il II lotto, rispetto ai 16.903.634 euro finanziati e derivanti dall'intervento relativo all'intera filovia di Genova, ammontano quindi a 7.240.535 euro;

10. relativamente alla metropolitana di Genova, la prima tratta da Brin a Principe è stata realizzata e messa in esercizio antecedentemente al 1992 ed i prolungamenti verso ovest, da Brin a Canepari, e verso est, Principe - De Ferrari - Brignole, ivi compreso il tunnel di collegamento pedonale di Principe, sono stati finanziati con la citata legge
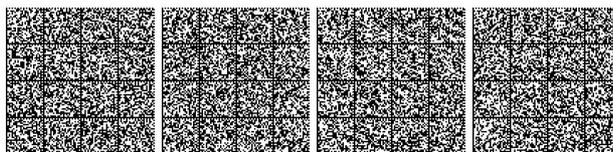
n. 211 del 1992, come pure a valere sulle risorse della legge n. 211 sono stati finanziati i lavori di ampliamento del Deposito di Dinegro, di adeguamento della stazione di Brin e l'acquisto di sette nuovi treni;

11. il progetto del prolungamento verso est è stato realizzato (con l'eccezione dei lavori di ampliamento del deposito, attualmente in corso di esecuzione, in variante) e la metropolitana è attualmente in esercizio da Brin a Brignole, così come sono già in esercizio anche i sette treni «di terza generazione», mentre il progetto del prolungamento verso ovest è stato stralciato;

12. il costo contrattuale dei suddetti treni, indicato nella relazione istruttoria come pari a 34.870.000 euro, è comprensivo di 150.000 euro dedicati alle attività di collaudo, come chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 8405 del 24 ottobre 2018;

13. con decreto della Direzione generale per il trasporto pubblico locale 29 gennaio 2013, n. 5, è stata approvata la Convenzione del 21 dicembre 2012, con allegata tabella di rimodulazione dei contributi limitata alle opere che erano ancora da completarsi a quella data e sulle quali confluivano tutti i contributi statali concessi e non ancora utilizzati, ai sensi della suddetta delibera n. 28 del 2009;

14. in considerazione della necessità del potenziamento della linea metropolitana, il Comune di Genova, con nota n. 373163 del 31 ottobre 2017, ha chiesto di destinare il contributo residuo della filovia di Genova alla fornitura dei veicoli della metropolitana;

15. il Comune di Genova ha predisposto una nuova rimodulazione, trasmessa al Ministero proponente il 6 marzo 2018 e costituita dall'allegato 13 alla relazione istruttoria, dalla quale si evince che:

15.1 le risorse destinate alla copertura dei veicoli della metropolitana sono passate da 5.897.844,07 euro a 7.045.351,76 euro per la disponibilità di altre somme, pari a 1.147.507,69 euro, derivanti da:

15.1.1. la variazione del costo della tratta De Ferrari - Brignole in quanto completata con una spesa complessiva minore del preventivato e pertanto con un esubero di contributo non erogato pari a 501.206,39 euro (pari alla differenza 35.209.494,43 - 34.708.288,04) che viene ricollocato sui veicoli;

15.1.2. la variazione ed accorpamento dei costi del Deposito e del Tronchino di Brin con riduzione della spesa complessiva e pertanto con riduzione del contributo che passa da 21.558.643,93 euro (17.244.492,00 + 3.540.587,77 + 773.564,16) a 21.012.629,09 euro, con un residuo di 546.014,84 euro, nel rispetto del limite massimo del 60% imposto dalla suddetta legge n. 211 del 1992;

15.1.3. un ulteriore residuo di contributo pari a 100.286,46 euro proveniente dall'intervento relativo al collegamento pedonale di Principe che non risultava presente all'epoca della Convenzione in quanto in avanzato corso di esecuzione e già completamente coperto finanziariamente;

15.1.4. il costo dei veicoli della metropolitana, pari a 5.897.844,07 euro, come dichiarato congruo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con R.D. n. 81 del 13 maggio 2014;

15.2. i fondi non più erogati sulle suddette opere sono confluiti sul contributo a disposizione per la copertura del costo dei veicoli che passa a 7.045.351,76 euro (somma di 100.286,46 + 501.206,39 + 546.014,84 + 5.897.844,07);

15.3. la disponibilità di 7.045.352,76 euro risulta, come chiarito dalla nota del Comune di Genova n. 101699 del 21 marzo 2018 e da interrogazione di cui all'allegato 14 alla relazione istruttoria, quale somma di un residuo di mutuo Cassa Depositi e Prestiti, pari a 601.492,85 euro (501.206,39 + 100.286,46), e quale importo derivante da un residuo sul capitolo 7403 del MIT di 16.784.509,56 euro, pari a 6.443.858,91 euro (546.014,84 + 5.897.844,07);

15.4. i veicoli della metropolitana sono in servizio;

16. le risorse sono riepilogativamente le seguenti:

Costo contrattuale veicoli metropolitana (comprensivo costi collaudo)	Importo dichiarato congruo dal MIT	Contributo statale	Contributo statale richiesti su residui filovia	Totale contributo statale (pari al 47,4% nel limite del 60%)
34.870.000,00	28.830.097,56	7.045.351,76	6.607.949,89	13.653.301,65

Considerate anche le particolari condizioni di difficoltà trasportistica della città di Genova che, a seguito del crollo del viadotto autostradale Polcevera, necessita di interventi urgenti in materia di circolazione e trasporti pubblici;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012;

Vista la nota 25 ottobre 2018, prot. n. 5390, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Il contributo, di cui alla legge n. 211 del 1992, assegnato all'intervento relativo al II lotto della Filovia di Genova per un importo pari a 7.240.535,31 euro è revocato e riassegnato per importo pari a 6.607.949,89 euro alla metropolitana di Genova.

2. Ai sensi dell'art. 5, della legge n. 211 del 1992, è pertanto autorizzato l'utilizzo dell'importo pari a 6.607.949,89 euro per l'acquisto di sette veicoli di terza generazione per la metropolitana di Genova.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti l'intervento.

4. Il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1589

18A08476

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 29 novembre 2018.

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal regolamento per la generalità dei trattamenti (*cfr*: art. 85, par. 2, del regolamento);

Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 4, del Codice;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformità al regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura;

Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;

Ritenuto che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;

Ritenuto, per tale ragione, che:

i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie – quali l'inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari – debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale;
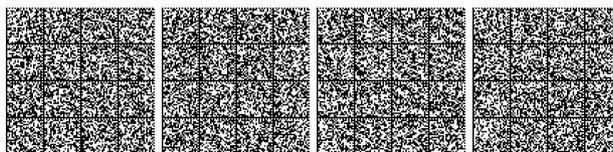
Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;

Ritenuto, all'esito della verifica della conformità al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica»;

Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-*quater* e 136 del Codice;

Ritenuto di disporre la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato *A)* al Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il Garante

ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica» e ne dispone, altresì, la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato *A)* al Codice.

Roma, 29 novembre 2018

Il presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

ALLEGATO *1*

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2.

Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l´anno, l'esistenza dell´archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. *d)*, del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3.

Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell´uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.

Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Diritto all´informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.

Essenzialità dell´informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.

Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.

Tutela della dignità delle persone

1. Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9.

Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell´esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.

Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell´ambito del perseguimento dell´essenzialità dell´informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.

Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell´ambito del perseguimento dell´essenzialità dell´informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-*octies* del Codice.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13.

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

18A08452

---

(1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.
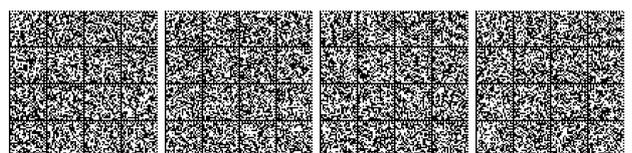
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009.

Si informa che sono state completate le procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge 27 novembre 2017, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 59/L.

Si informa altresì, che il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di depositario della predetta convenzione, ha reso noto che in data 17 ottobre 2018 la Repubblica ellenica ha comunicato che non intende diventare parte della citata Convenzione e, che, pertanto, le firme della Repubblica ellenica in calce ai documenti del trattato si considerano ritirate.

In conformità dell'art. 13, paragrafo 1, la convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 2018.

18A08453

Rilascio di *exequatur*

In data 17 dicembre 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Ivana Stojiljković, Console generale della Repubblica di Serbia in Trieste.

18A08454

Entrata in vigore dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012.

Si informa che sono state completate le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 ottobre 2016, n. 186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2016, Supplemento ordinario n. 44.

In conformità all'art. 116 (1), l'Accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2018.

18A08455

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Modifica del piano finanziario del Programma operativo FEAMP Italia 2014/2020

Con decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018, registrato dall'organo di controllo al numero 672 in data 3 dicembre 2018, a seguito della modifica del Programma operativo FEAMP 2014/2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018, è stato rimodulato il piano finanziario del Programma operativo FEAMP Italia 2014/2020.

Il testo integrale del provvedimento ed il relativo allegato sono consultabili sul sito www.politicheagricole.it

18A08451

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-003) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
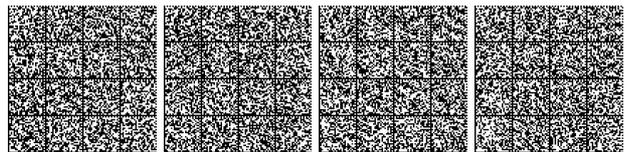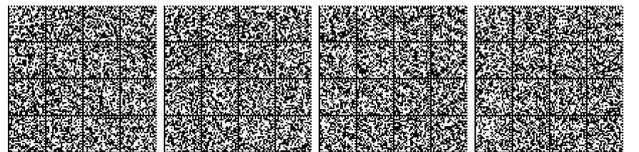
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
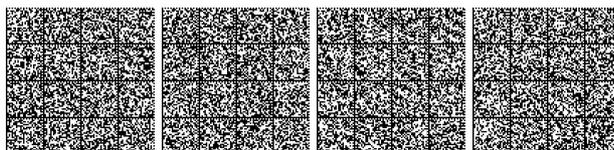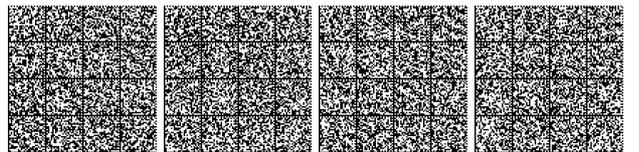
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.